



FAQ - Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

(Introdotta dalla Legge n. 15/2025)

1. Quali debiti rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”)?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata **solo i debiti** già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” solo se:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

2. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”?

Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato entro il **30 giugno 2025**, tramite pec o raccomandata, la **Comunicazione delle somme dovute**, che contiene le seguenti informazioni:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione:
 - in un'**unica soluzione**, entro il 31 luglio 2025;
 - fino a un numero massimo di **dieci rate**, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Il prospetto di sintesi di quanto dovuto riporta esclusivamente gli importi per i quali ricorrono le condizioni previste per la riammissione alla Definizione agevolata. Non sono quindi ricompresi gli importi che non rientrano in tali condizioni.

Una **copia** della “Comunicazione”, inclusi i **moduli** per il pagamento, è sempre disponibile nella sezione Documenti della Definizione agevolata in [area riservata](#).

3. Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di riammissione alla “Rottamazione-quater”?

In base alla preferenza espressa nella domanda di riammissione, il contribuente dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto:

- in rata unica, entro il **31 luglio 2025**
oppure
- fino a un numero massimo di **dieci rate**, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di riammissione alla “Rottamazione-quater” sono applicati, anche per la prima o unica rata, gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

4. Come posso pagare le somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- [Sito istituzionale](#);
- App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

Inoltre, nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, è disponibile il servizio di **domiciliazione bancaria** che consente di **attivare o revocare** l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

5. Posso pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione di riammissione?

Sì, se la tua domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e intendi pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, puoi utilizzare il servizio **ContiTu**, disponibile nell’area pubblica del [sito internet](#).

ContiTu ti consente di rimodulare l’importo totale dovuto del tuo piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.

Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.

Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

6. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente** o **tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

7. Nella nuova "Comunicazione delle somme dovute" si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la "decadenza" dalla "Rottamazione-quater"?

Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di riammissione alla Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si rammenta, infatti, che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

8. Cosa succede se, per i debiti indicati nella domanda di riammissione, ho già rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla "Rottamazione-quater"?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla "Rottamazione-quater", siano **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), le **rateizzazioni in corso** relative a debiti per i quali è stata accolta la "Riammissione alla Rottamazione-quater" sono automaticamente **revocate**.

9. Cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla "Rottamazione-quater":

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).